



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 26/11/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di un buono fruttifero postale ordinario di £ 500.000, emesso il 17.9.1986 e appartenente alla serie "Q/P", evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Chiede, pertanto, i *"maggiori interessi"* dal 21° al 30° anno *pari a lire 129.075 per ogni bimestre successivo al 20° anno*.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto di sottoscrizione del titolo, avvenuta nel 1986, e dunque non rientrante nell'ambito di competenza temporale di codesto Arbitro.

Eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'Arbitro, in quanto i buoni postali fruttiferi costituiscono prodotti finanziari di raccolta del risparmio postale, effettuata per conto della Cassa Depositi e Prestiti e secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi



d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., la quale ha ribadito che la misura dei tassi di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU.

Pertanto, l'intermediario chiede:

in via preliminare

- di dichiarare il ricorso inammissibile, in considerazione l'incompetenza per materia dell'ABF;
- di dichiarare il ricorso non ricevibile perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;

nel merito

- di rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni fruttiferi postali rivestirebbero la qualifica di prodotto finanziari, e quella per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, avuto riguardo alla data di sottoscrizione del buono in questione (1986), anteriore al 1° gennaio 2009.

Entrambe le eccezioni preliminari devono ritenersi infondate.

Per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, il Collegio, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, constata che le più recenti disposizioni normative hanno certamente attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

confermato la legittimazione passiva dell'intermediario (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, nn. 6588/2013 e 478/2014).

Parimenti priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione del buono in questione. Il ricorso, infatti, "non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati" (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, nn. 6588/2013 e 478/2014; nonché Collegio di Bari, nn. 11370/2018 e 5053/2019).

Venendo al merito del ricorso, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, il Collegio ritiene che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass., n. 13979/2007) quanto dall'Arbitro (cfr., *ex multis*, Collegio di Bologna, nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio di Torino, nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio di Bari, nn. 7986/2020, 1063/2019). Tale orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 6142/2020).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e, pertanto, il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro del titolo medesimo, originariamente previsto per la serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS